

| CODICE SIDI     | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO  | TESTO DELLA NORMA   | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.  | TIPO PROVV. | SUB-CODICE              | EFFETTI CARRIERA                        | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF |   |  |
|-----------------|----------------------|--|---|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---|-------------|-------------------------|---|----------------------|---------------------------------|---|--|
| <b>MALATTIA</b> |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 |   |  |
| AA06            | ASSENZA PER MALATTIA | CCNL 2007 ART. 17 COMMA 2, 3, 6, D.L. 112/2008 ART. 71 C. 1, CIRC. 72008 DIP. FUNZ. PUBBL. | <p><b>ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA</b></p> <p>1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente;</p> <p>6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.</p> <p>8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente:</p> <p>a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza.</p> <p>Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo;</p> <p>b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1.</p> <p>D.L. 112/2008 Art. 71 Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</p> <p>1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, avens carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.</p> <p>CIRC. 72008 DIP. FUNZ. PUBBL. - CHIARIMENTI APPLICAZIONE ART. 71 D.L. 112/08: "Quanto all'individuazione del "periodo superiore a dieci giorni", la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell'intera assenza sia nell'ipotesi in cui in occasione dell'evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protetta mediante altri certificati, sempre che l'assenza sia continuativa ("malattia protetta")".</p> | Dal 26/06/2008     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           |                             | Comporto retributivo: IN UN TRIENNIO, SI CALCOLO CUMULANDO I PERIODI AA01, AA03, AA06, AA07 | NO          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | 01                   | UTILE                           | UTILE   | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% CONDIZIONI: PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), ESCLUSI I CASI DI RICOVERO OSPEDALIERO, CONVALESCENZA POST-RICOVERO E DAY-HOSPITAL |
|                 |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RPD/CIA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% CONDIZIONI: PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL' 11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), PERIODO NON SUPERIORE A 15 GG LAVORATIVI, ESCLUSI I CASI DI RICOVERO OSPEDALIERO, CONVALESCENZA POST-RICOVERO E DAY-HOSPITAL |  |
|                 |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 100% CONDIZIONI: 1. PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, RICOVERO OSPEDALIERO CONVALESCENZA POST-RICOVERO O DAY-HOSPITAL 2. PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), PERIODO SUPERIORE A 15 GG LAVORATIVI             |  |
|                 |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 80%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% CONDIZIONI: DAL 10° AL 12° MESE DEL CUMULO, PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)  |  |
|                 |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 80%; RPD/CIA 90%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% CONDIZIONI: DAL 10° AL 12° MESE DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)   |  |
|                 |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% CONDIZIONI: DAL 13° MESE DEL CUMULO E PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)  |  |
|                 |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RPD/CIA 50%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% CONDIZIONI: DAL 13° MESE DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)  |  |
|                 |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 | DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE. RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 0%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% CONDIZIONI: PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)   |  |
|                 |                      |  |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |   |             |                         |   |                      |                                 | DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE. RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 50% CONDIZIONI: PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), PERIODO SUPERIORE A 15 GG LAVORATIVI  |  |

| CODICE SIDI | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO           | TESTO DELLA NORMA   | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO    | DURATA MASSIMA CUMULATIVA   | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF  |
|-------------|--|---------------------------------|---|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|---|------------|------------------|----------------------|--|
|             |  |                                 |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                               |   |                             |                         |   | 10         | NON UTILE        | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RPD/CIA 50%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE, PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL' 11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA); PERIODO NON SUPERIORE A 15 GG LAVORATIVI |
|             |  |                                 |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                               |   |                             |                         |   | 11         | NON UTILE        | UTILE                | DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE<br>RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 45%; RPD/CIA 45%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI DAL 10° AL 12° MESE DEL CUMULO, DALL' 11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)                       |
|             |  |                                 |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                               |   |                             |                         |   | 12         | NON UTILE        | UTILE                | DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE<br>RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 25%; RPD/CIA 25%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI DAL 13° MESE DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)                               |
| AA04        | ULTERIORE ASSENZA PER MALATTIA IN CASI PARTICOLARMENTE GRAVI | CCNL 2007 ART. 17 COMMA 2, 3, 6 | ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA<br>2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo.<br>3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.<br>6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.  | Dal 04/08/1995     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 18 MESI ANCHE NON CONSECUTIVI | 36 MESI IN UN TRIENNIO (E LIMITE DI 36 MESI SI CALCOLO CUMULANDO I PERIODI AA01, AA04 E AA06)   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%   |
| AA05        | ASSENZA PER GRAVI PATOLOGIE                                  | CCNL 2007 ART. 17 COMMA 9       | ART.17 - ASSENZE PER MALATTIA<br>9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1 e 9 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.  | Dal 26/05/1999     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                               |   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%   |
| AA02        | ASSENZA PER INFORTUNIO SUL LAVORO                            | CCNL 2007 ART. 20 C. 1          | ART.20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO<br>1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 17, comma 8, let. a).   | Dal 04/08/1995     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                               |   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | 01         | UTILE            | UTILE                | PERIODO SUPERIORE A 15 GG O RICOVERO OSPEDALIERO O CONVALESCENZA POST-RICOVERO: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 100%   |
|             |  |                                 |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                               |   |                             |                         |   | 02         | UTILE            | UTILE                | ALTRI PERIODI: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RPD/CIA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%  |
| AA03        | ASSENZA PER MALATTIA DOVUTA A CAUSA DI SERVIZIO              | CCNL 2007 ART. 20 C. 2          | ART.20 - INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIE DOVUTE A CAUSA DI SERVIZIO<br>2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3.   | Dal 04/08/1995     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                               | 36 MESI IN UN TRIENNIO (E LIMITE DI 36 MESI SI CALCOLO CUMULANDO I PERIODI AA01, AA03 E AA06)   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%   |
| AA07        | CONGEDO PER CURE PER INVALIDI                                | D.LVO 119/2011 ART. 7           | Art. 7 - Congedo per cure per gli invalidi<br>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori malati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.<br>2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'invalidità invariante riconosciuta.<br>3. Durante il periodo di congedo, non rientrate nel periodo di computo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa. |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                               | Comporto giuridico: 30 GIORNI PER ANNO SCOLASTICO. Consenso retributivo: NEL TRIENNIO, AI FINI DEL TRATTAMENTO ECONOMICO SI CALCOLO CUMULANDO I PERIODI AA01, AA03, AA04, AA06 E AA07 | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | 01         | UTILE            | UTILE                | PRIMI 9 MESI DEL CUMULO E PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%  |
|             |  |                                 |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                               |   |                             |                         |   | 02         | UTILE            | UTILE                | PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RPD/CIA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%   |
|             |  |                                 |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                               |   |                             |                         |   | 03         | UTILE            | UTILE                | DAL 10° AL 12° MESE DEL CUMULO E PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 90%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%  |
|             |  |                                 |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                               |   |                             |                         |   | 04         | UTILE            | UTILE                | DAL 10° AL 12° MESE DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 80%; RPD/CIA: 90%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%   |
|             |  |                                 |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                               |   |                             |                         |   | 05         | UTILE            | UTILE                | DAL 13° AL 18° MESE DEL CUMULO E PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%  |

| CODICE SIDI | ISTITUTO GIURIDICO                               | REFERIMENTO NORMATIVO                                 | TESTO DELLA NORMA   | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.                          | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF   |
|-------------|--|---|---|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---|------------|------------------|----------------------|---|
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 06         | UTILE            | UTILE                | DAL 13° AL 18° MESE DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RPD/CIA 50%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%   |
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 07         | NON UTILE        | NON UTILE            | DAL 19° MESE DEL CUMULO: RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 0%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%   |
| AA08        | ASSENZA PER MALATTIA PER INTERRUZIONE GRAVIDANZA | ART. 19 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 | Art. 19 - Interruzione della gravidanza.<br>1. L'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194 è considerata a tutti gli effetti come malattia.<br>2. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro. |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            | 18 MESI IN UN TRIENNIO    | NO                          | DOC<br>IRC<br>RED<br>ATA<br>INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | 01         | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI: PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), ESCLUSI I CASI DI RICOVERO OSPEDALIERO, CONVALESCENZA POST-RICOVERO E DAY-HOSPITAL   |
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 02         | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RPD/CIA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI: PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), PERIODO NON SUPERIORE A 15 GG LAVORATIVI, ESCLUSI I CASI DI RICOVERO OSPEDALIERO, CONVALESCENZA POST-RICOVERO E DAY-HOSPITAL |
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 03         | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 100%<br>CONDIZIONI: 1. PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, RICOVERO OSPEDALIERO CONVALESCENZA POST-RICOVERO O DAY-HOSPITAL<br>2. PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), PERIODO SUPERIORE A 15 GG LAVORATIVI         |
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 04         | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 90%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI: DAL 10° AL 12° MESE DEL CUMULO, PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)   |
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 05         | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 90%; RPD/CIA 90%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI: DAL 10° AL 12° MESE DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)  |
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 06         | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI: DAL 13° MESE DEL CUMULO E PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)   |
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 07         | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RPD/CIA 50%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI: DAL 13° MESE DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)   |
|             |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                             |                                     |   | 08         | NON UTILE        | NON UTILE            | DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISTA FISCALE<br>RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 0%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>CONDIZIONI: PRIMI 10 GIORNI DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)   |

| CODICE SIDI | ISTITUTO GIURIDICO                                | REFERIMENTO NORMATIVO  | TESTO DELLA NORMA   | PERIODO DI VIGENZA           | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA | VALIDITA' SOLO L'A.S. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.              | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF  |
|-------------|---|--|---|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------------|--|
|             |   |  |   |                              |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                       |                         |                          | 09         | NON UTILE        | UTILE                | DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE. RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RETRIBUZIONE ACCESSORIA 50%; CONDIZIONI: PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), PERIODO SUPERIORE A 15 GG LAVORATIVI            |
|             |   |  |   |                              |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                       |                         |                          | 10         | NON UTILE        | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 50%; RPD/CIA 50%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%; DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE. PRIMI 9 MESI DEL CUMULO, DALL' 11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA), PERIODO NON SUPERIORE A 15 GG LAVORATIVI |
|             |   |  |   |                              |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                       |                         |                          | 11         | NON UTILE        | UTILE                | DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE. RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 40%; RPD/CIA 40%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%; CONDIZIONI: DAL 10° AL 12° MESE DEL CUMULO, DALL' 11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)                        |
|             |   |  |   |                              |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |                       |                         |                          | 12         | NON UTILE        | UTILE                | DECURTAZIONE PER ASSENZA ALLA VISITA FISCALE. RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 25%; RPD/CIA 25%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%; CONDIZIONI: DAL 13° MESE DEL CUMULO, DALL'11° GIORNO DELL'EVENTO (COMPRESA MALATTIA PROTTRATTA)                                |
| AA09        | ASSENZA PER EMERGENZA COVID-19                    | Art. 87 del D.L. 18/2020, convertito in Legge 27/2020                              | Art. 87 del D.L. 18/2020:<br><b>Comma 1.</b> Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare educativa con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:141:<br>a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indispensabili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;<br>b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.<br><b>Comma 2.</b> La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.<br><b>Comma 3.</b> Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.<br><b>Comma 3-bis.</b> All'articolo 71, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al primo periodo, dopo le parole: « di qualunque durata, » sono inserite le seguenti: « ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA). » Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 6-bis. | Dal 30/04/2020               | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           | NO                    | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO |            | UTILE            | UTILE                | 100%   |
| AA10        | ASSENZA LAVORATORI FRAGILI PER EMERGENZA COVID-19 | Art. 15 DL 41/2021 (cd. "Sostegno" Lavoratori Fragili) e art.26 comma 2 DL 18/2020 | Art. 15 DL 41/2021<br>1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis.» e, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computati ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento.»<br>b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».<br>2. All'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».<br>3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo.  | Dal 01/03/2021 al 30/06/2021 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           | NO                    | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO |            | UTILE            | UTILE                | 100%   |

| CODICE SIDI     | ISTITUTO GIURIDICO                                 | REFERIMENTO NORMATIVO                                       | TESTO DELLA NORMA   | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO                 | DURATA MASSIMA CUMULATIVA  | VALIDITA' SOLO ENTRO L.A.S. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF |  |
|-----------------|--|---|---|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|--|-----------------------------|-------------------------|---|------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| <b>PERMESSI</b> |  |   |   |                    |  |  |                                 |                                     |               |  |  |                             |                         |   |            |                  |                      |                                 |  |
| PE01            | PERMESSO PER PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD ESAMI    | CCNL. 2007 ART. 15 C. 1, 4, 5                               | ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI<br>1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:<br>- partecipazione a concorsi ed esami; gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio;<br>(...)<br>- permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.<br>4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.<br>5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/estivo, di bilinguismo e di trilinguismo.  | Dal 04/08/1995     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |  | 9 GIORNI PER ANNO SCOLASTICO, ANCHE NON CONSECUTIVI  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            |                  | UTILE                | UTILE                           | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%  |
| PE02            | PERMESSO PER LUTTO FAMILIARE                       | CCNL. 2007 ART. 15 C. 1, 4, 5                               | ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI<br>1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:<br>(...)<br>- lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado; gg. 3 per evento, anche non consecutivi.<br>I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.<br>4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.<br>5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/estivo, di bilinguismo e di trilinguismo.   | Dal 04/08/1995     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 3 GIORNI PER EVENTO, ANCHE NON CONSECUTIVI |  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            |                  | UTILE                | UTILE                           | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%  |
| PE03            | PERMESSO PER MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI          | NL 2007 ART. 15 C. 2  | ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI<br>2. Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.<br>4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.<br>5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/estivo, di bilinguismo e di trilinguismo.   | Dal 04/08/1995     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |  | 9 GIORNI PER ANNO SCOLASTICO, ANCHE NON CONSECUTIVI  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                | 01         |                  | UTILE                | UTILE                           | Pvmm 3 gg DI PERMESSO nell'A.S. RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%<br>dal 4° al 7° gg DI PERMESSO nell'A.S. RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 100% |
| PE04            | PERMESSO PER MATRIMONIO                            | CCNL. 2007 ART. 15 C. 3, 4, 5                               | ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI<br>3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruiti da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso.<br>4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.<br>5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/estivo, di bilinguismo e di trilinguismo.  | Dal 04/08/1995     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 15 GIORNI CONSECUTIVI                      |  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            |                  | UTILE                | UTILE                           | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%  |
| PE12            | PERMESSO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO        | D.P.R. 395/88 ART. 3  | Art. 3- Diritto allo studio<br>1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |  | 150 ORE PER A.S. CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            |                  | UTILE                | UTILE                           | 100%   |
| PE20            | PERMESSO ORARIO RETRIBUITO PER DIRITTO ALLO STUDIO | D.P.R. 395/88 ART. 3  | vedi PE12   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE                               |               |  | 150 ORE PER A.S. CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO   | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            |                  | UTILE                | UTILE                           | 100%   |
| PE14            | PERMESSO RETRIBUITO                                | CCNL. 2007 ART. 15 C. 7, art.31, comma 5, del D.L. 41/02/01 | ART.15 - PERMESSI RETRIBUITI<br>7. Il dipendente ha diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge.<br>ART. 31. D.L. 29-3-2001 n. 41 - MISURE PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ DIDATTICA E PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E DELLA SOCIALITÀ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19<br>5. L'assenza dal lavoro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il COVID-19 è giustificata. La predetta assenza non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |  |  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            |                  | UTILE                | UTILE                           | 100%   |
| PE19            | PERMESSO ORARIO NON RECUPERATO                     | CCNL. 2007 ART. 16  | ART.16 - PERMESSI BREVI<br>1. Compilatamente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.<br>2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A., per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.<br>3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alla supplenza o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.<br>4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | -                               | UTILE                               |               |  | DOCENTI INFANZIA: 25 ORE NELL'A.S. DOCENTI PRIMARIA: 24 ORE NELL'A.S. DOCENTI SECONDARIA: 18 ORE NELL'A.S. PERSONALE EDUCATIVO: 30 ORE NELL'A.S. PERSONALE ATA: 36 ORE NELL'A.S. | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            |                  | UTILE                | NON UTILE                       | 0%   |
| PE13            | PERMESSO DONATORI DI SANGUE ED EQUIPARATI          | L. 107/90 ART. 13. L. 52/2001 ART. 5                        | L. 107/90 Art. 13<br>1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.<br>L. 52/2001 Art. 5. (Diritti dei donatori).   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 1 GIORNO PER EVENTO                        |  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            |                  | UTILE                | UTILE                           | 100%   |

| CODICE SIDI                  | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO                             | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO  | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO   | DURATA MASSIMA CUMULATIVA   | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S.   | TIP. PERS. | TIPO PROVV.             | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA                        | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF |      |
|------------------------------|--|---|--|--------------------|---|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|---|-------------------------------|------------|-------------------------|------------|---|----------------------|---------------------------------|------|
| A010                         | PERMESSO GIORNALIERO RETRIBUITO PER MANDATO AMMINISTRATIVO         | D. LVO 267/2000 ART. 79 C. 1,2,3,4 ART. 80 C. 1   | 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 2 GIORNI PER EVENTO  |   | CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO | NO         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                | UTILE                | UTILE                           | 100% |
| A011                         | PERMESSO ORARIO NON RETRIBUITO PER MANDATO AMMINISTRATIVO          | D. LVO 267/2000 ART. 79 C. 5                      | Articolo 79 Permessi e licenze<br>5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | NON UTILE                           |               | 1 GIORNO PER EVENTO  |   | CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO | NO         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | UTILE                | UTILE                           | 0%   |
| A040                         | PERMESSO ORARIO RETRIBUITO PER MANDATO AMMINISTRATIVO              | D. LVO 267/2000 ART. 79 C. 1,2,3,4 ART. 80 C. 1   |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | NON UTILE                           |               | 1 GIORNO PER EVENTO  |   |                               | SI         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                | UTILE                | UTILE                           | 100% |
| A041                         | PERMESSO GIORNALIERO NON RETRIBUITO PER MANDATO AMMINISTRATIVO     | D. LVO 267/2000 ART. 79 C. 5                      |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 1 GIORNO PER EVENTO  |   |                               | SI         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | UTILE                | UTILE                           | 0%   |
| PE21                         | PERMESSO SINDACALE ORARIO  | CCNQ 7.8.1998 ART. 10 E 11; CCNL 2007 ART. 8      |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE                               |               |  |   |                               | SI         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                | UTILE                | UTILE                           | 100% |
| PE22                         | PERMESSO SINDACALE GIORNALIERO                                     | CCNQ 7.8.1998 ART. 10 E 11; CCNL 2007 ART. 8      |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE                               |               |  |   |                               | SI         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                | UTILE                | UTILE                           | 100% |
| PE23                         | PERMESSO ORARIO ESAMI PRENATALI                                    | D. LVO 151/2001 ART. 14                           |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE                               |               | 1 GIORNO PER EVENTO  |   |                               | SI         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                | UTILE                | UTILE                           | 100% |
| PE24                         | PERMESSO GIORNALIERO ESAMI PRENATALI                               | D. LVO 151/2001 ART. 14                           |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE                               |               | 1 GIORNO PER EVENTO  |   |                               | SI         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                | UTILE                | UTILE                           | 100% |
| PE15 (riservato prov. B2)    | PERMESSO PER MOTIVI EDUCATIVI - UTILE AI FINI DELLA CARRIERA       | C.C.P. BOLZANO 23.4.2003 ALLEGATO 4 ART. 33       |  | DAL 1.4.1998       | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 2 ANNI   |   |                               | NO         | DOC IRC PED INCREL1     |            |   | UTILE                | UTILE                           |      |
| PE16 (riservato prov. B2)    | PERMESSO PER MOTIVI EDUCATIVI - NON UTILE AI FINI DELLA CARRIERA   | C.C.P. BOLZANO 23.4.2003 ALLEGATO 4 ART. 33       |  | DAL 1.4.1998       | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 1 ANNO E 4 MESI  |   |                               | NO         | DOC IRC PED INCREL1     |            |   | NON UTILE            | UTILE                           |      |
| <b>ASPETTATIVE E CONGEDI</b> |  |   |  |                    |   |  |                                 |                                     |               |  |   |                               |            |                         |            |   |                      |                                 |      |
| A002                         | ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMGLIA DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO | D.P.R. 357 ART. 69 70; CCNL 2007 ART. 18 C. 1 E 2 | ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMGLIA DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO<br>1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA.<br>L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 390/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico.<br>2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore fatt. 453 del D.P.R. n. 287 del 1994.<br>DPR 357 Art. 69 - Aspettativa per motivi di famiglia.<br>L'impiegato che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al capo del servizio.<br>L'amministrazione deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per ragioni di | DAL 1.4.1998       | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 1 ANNO, CUMULANDO PERIODI ANCHE SEPARATI DA SERVIZIO ATTIVO PER MENO DI 6 MESI (CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO) | 2 ANNI E 6 MESI IN UN QUINQUENNIO, ULTERIORI 6 MESI PER MOTIVI DI PARTICOLARE GRAVITA' (SI CUMULA CON AN09) |                               | NO         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | NON UTILE            | NON UTILE                       | 0%   |
| A044                         | ASPETTATIVA PER DIVERSA ATTIVITA' LAVORATIVA                       | CCNL 2007 ART. 18 C. 3                            | ART. 18 - ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMGLIA DI LAVORO, PERSONALI E DI STUDIO<br>3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.   | DAL 28.3.2000      | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 1 ANNO   |   |                               | SI         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | NON UTILE            | NON UTILE                       | 0%   |
| A003                         | CONGEDO PER GRAVI E DOCUMENTATI MOTIVI FAMILIARI                   | L. 53/2000 ART. 4 C. 2                            | Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari).<br>2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuali ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.  | DAL 28.3.2000      | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO                                    | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 2 ANNI   |   |                               | NO         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | NON UTILE            | NON UTILE                       | 0%   |
| A012                         | ASPETTATIVA PER CONIUGE IN SERVIZIO ALL'ESTERO                     | L.2690; L. 33385                                  |  |                    | DOPO IL 1° ANNO, A DISCREZIONE DELL'USR, IL DIPENDENTE PERDE LA TITOLARITA' SU SEDE | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |  |   |                               | NO         | DOC IRC PED ATA INCREL1 |            | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | NON UTILE            | NON UTILE                       | 0%   |

| CODICE SIDI | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO   | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA  | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA         | VALIDITA' SOLO ENTRA' L'AS. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF          |
|-------------|--|---|--|--------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------|------------------|----------------------|--|
| A013        | ASPETTATIVA PER MISSIONI CATTOLICHE                                    | L.2667/28   |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            | 2 ANNI                            | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%                                       |
| A022        | ASPETTATIVA STRAORDINARIA RECUPERO TOSSICOOP.                          | art. 29 L.162 del 26.6.1990                                     | Art. 28. 1. IL TITOLO XI DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 686, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE: TITOLO XI - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI (omissis)<br>2. I CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO E GLI ACCORDI DI LAVORO PER IL PUBBLICO IMPIEGO POSSONO DETERMINARE SPECIFICHE MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTÀ DI CUI AL COMMA PRIMO, SALVO PIÙ FAVOREVOLE DISCIPLINA CONTRATTUALE. L'ASSENZA DI LUNGO PERIODO PER IL TRATTAMENTO TERAPEUTICO-RIABILITATIVO È CONSIDERATA, AI FINI NORMATIVI, ECONOMICI E PREVIDENZIALI, COME L'ASPETTATIVA SENZA ASSEgni DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E SITUAZIONI EQUIPARATE. I LAVORATORI, FAMILIARI DI UN TOSSICODIPENDENTE, POSSONO A LORO VOLTA ESSERE POSTI, A DOMANDA, IN ASPETTATIVA SENZA ASSEgni PER CONCORRERE AL PROGRAMMA TERAPEUTICO E SOCIO-RIABILITATIVO DEL TOSSICODIPENDENTE. QUALORA IL SERVIZIO PER LE TOSSICODIPENDENZE NE ATTESTI LA NECESSITÀ. |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            | 3 ANNI                            | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%                                       |
| A027        | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER SERVIZIO MILITARE                       | L. 448/98 ART. 26 C. 14   | Art. 28. (Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto)<br>14. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i dieci periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali.   | DAL 1.1.1999       | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | FRUIBILE DOPO IL SUPERAMENTO DELLA PROVA   |               |                            | 1 ANNO (NELL'ARCO DI UN DECENNIO) | SI                          | DOC IRC PED INCREL1     | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%                                       |
| A005        | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO EQUIPARATO | D.P.R. 357 ART. 67 C. 1, 3                                      | 67. Aspettativa per servizio militare.<br>1. L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è collocato in aspettativa per servizio militare, senza assegni.<br>2. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE; DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI SOLI FINI GIURIDICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                                       |
| A006        | ASPETTATIVA RETRIBUITA PER RICHIAMO ALLE ARMI                          | D.P.R. 357 ART. 67 C. 2, 3; Art. 1799 e Art. 190 del DL 66/2010 | 67. Aspettativa per servizio militare.<br>2. L'impiegato richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'impiegato richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.<br>3. Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE; DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI SOLI FINI GIURIDICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%                                     |
| A007        | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER RICHIAMO ALLE ARMI                      | D.P.R. 357 ART. 67 C. 2, 3                                      | vedi A006  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE; DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI SOLI FINI GIURIDICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                                       |
| A009        | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO AMMINISTRATIVO                  | D. LVO 267/2000 ART. 81; D.LVO 267/2000 ART. 86                 | Articolo 81 Aspettative<br>1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE; DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI SOLI FINI GIURIDICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%<br>A CARICO DELL'ENTE DI DESTINAZIONE |
| A015        | ASPETTATIVA PER MANDATO SINDACALE                                      | C.C.N.Q. 1998-2001 ART. 12                                      | Art. 12 TITOLARITÀ IN TEMA DI ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI E LORO FLESSIBILITÀ<br>1. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato. È possibile l'applicazione delle flessibilità previste dall'art. 7 in misura non superiore al 50% del limite massimo previsto dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE; DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI SOLI FINI GIURIDICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                                       |
| A025        | SEM-ASPETTATIVA PER MANDATO SINDACALE                                  | C.C.N.Q. 1998-2001 ART. 12                                      | vedi A015  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | ORE DISPONIBILI PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO       | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE  |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                                       |
| A016        | DISTACCO SINDACALE   | D. LVO 165/2001 ART. 50; C.C.N.Q. 1998-2001 ART. 5              | 1. I dipendenti a tempo pieno o parziale ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1, in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle amministrazioni dei comuni ed aree, che siano componenti degli organismi direttivi statuari delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative hanno diritto al distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui all'art. 17 per tutto il periodo di durata del mandato sindacale nei limiti numerici previsti dall'art. 6.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               | 1 ANNO                     |                                   | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%                                     |
| A028        | SEM-DISTACCO SINDACALE   | D. LVO 165/2001 ART. 50; C.C.N.Q. 1998-2001 ART. 5              | vedi A016  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | ORE DISPONIBILI PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO       | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | NON UTILE  |               | 1 ANNO                     |                                   | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%                                     |
| A017        | ASPETTATIVA PER VOLONTARI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO                  | L.4987 ART. 20 C. 4. ART. 31                                    |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                                       |
| A018        | ASPETTATIVA PER COOPERANTI IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO                 | L.4987 ART. 20 C. 4. ART. 32                                    |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                                       |
| A020        | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MANDATO PARLAMENTARE                    | D.LVO 165/2001 ART. 68  | Art. 68 Aspettativa per mandato parlamentare (Art. 71, commi da 1 a 3 e 5 del d.lgs. n. 29 del 1993)<br>1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.<br>2. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            |                                   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                                       |

| CODICE SIDI | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO   | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO       | DURATA MASSIMA CUMULATIVA                      | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF |
|-------------|--|---|--|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| A014        | ASPETTATIVA RETRIBUITA PER MANDATO PARLAMENTARE            | D.LVO 166/2001 ART. 68  | vedi A020  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                                  |  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |
| A030        | ASPETTATIVA PER I TITOLARI DI ASSEGNI DI RICERCA           | L. 449/97 ART. 51 C. 6  | Art. 51. (Università e ricerca)<br>6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'IASI, nonché il Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegnati per la collaborazione ad attività di ricerca, (omissis) Gli assegnati hanno durata non superiore ai quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. (omissis) Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni, agli assegnati di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. (omissis)   | DAL 1.1.1998       | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 4 ANNI RINNOVABILI FINO A 8 ANNI |  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                              |
| A034        | CONGEDO STRAORDINARIO PER MOTIVI DI STUDIO SENZA ASSEGNI   | L. 476/84 ART. 2. L. 30/89 ART. 6. COMMA 7. D.P.R. 297/84 ART. 453 C. 9 | L. 476/84 ART. 2: CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA<br>L. 30/89 ART. 6 C. 7: BORSE DI STUDIO POST-DOTTORATO, CORSI DI PERFEZIONAMENTO, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA.<br>D.P.R. 297/84 ART. 453 C. 9: BORSE DI STUDIO DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI, DI ENTI PUBBLICI, DI STATI ED ENTI STRANIERI, DI ORGANISMI O ENTI INTERNAZIONALI   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                                  |  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | 0%                              |
| A035        | ASPETTATIVA PER DOTTORATO DI RICERCA SENZA BORSA DI STUDIO | L. 449/2001 ART. 52 C. 57   | Art. 52<br>57. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quoziente in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                                  |  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |
| A023        | ASPETTATIVA PER VOLONTARIATO                               | D.P.R. 613 DEL 21.9.1994  |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                                  | 30 GIORNI                                      | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |
| A045        | CONGEDO GIORNALERO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA        | D.Lgs. 80/2015, Art. 24.  | Art. 24 del D. Lgs. 80/2015.<br>Congedo per le donne vittime di violenza di genere<br>1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dall'associazione di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.<br>2. La lavoratrice titolare di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserita nei percorsi di protezione relativi all'antiviolenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.<br>3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con indicazione dell'inizio della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2.<br>4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, conferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, designano l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'erogazione di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesimennità e del trattamento di fine rapporto.<br>5. Il congedo di cui al comma 1 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quindicimenziale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE                               |               | 3 MESI                           | 3 MESI IN 3 ANNI CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |

| CODICE SIDI               | ISTITUTO GIURIDICO  | REFERIMENTO NORMATIVO   | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                         | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S.                    | TIP. PERS.          | TIPO PROVV.             | SUB-CODICE               | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF     |      |
|---------------------------|---|---|--|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|------|
| A046                      | CONGEDO ORARIO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA   | D.Lgs. 80/2015, Art. 24.  | Art. 24 del D. Lgs. 80/2015.<br>Congedo per le donne vittime di violenza di genere<br>1. La dipendente di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle Case rifugio (dici. art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.<br>2. Le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio (dici. art. 5-bis, del decreto-legge agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119), hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del percorso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi.<br>3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a preavvisare il datore di lavoro o il committente con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con indicazione dell'inizio della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui ai commi 1 e 2.<br>4. Durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, conferimento alle voci fisse e contrattive del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione del trattamento economico di maternità. I dati di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1978, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesimennità e del trattamento di fine rapporto.<br>5. Il congedo di cui al comma 1 può essere autorizzato su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo la dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quindicimenziale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO       | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE                               |               |                            |                           | 3 MESI IN 3 ANNI CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO | NO                  | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO |                  | UTILE                | UTILE                               | 100% |
| P063                      | ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO IN UN DIVERSO ORDINE O GRADO D'ISTRUZIONE O PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO | CCNL 2007 ART. 36   |  | Dal 1.9.2004       | DOPO 3 ANNI IL DIPENDENTE PERDE LA TITOLARITA' SU SEDE | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE NEL RUOLO OGGETTO DI INCARICO |               | 1 ANNO                     |                           | SI   | DOC                 |                         |                          | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE DEFINITA DALL'INCARICO |      |
| P064                      | ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO NELL'AMBITO DEL COMPARTO SCUOLA  | CCNL 2007 ART. 59   |  | Dal 1.9.2001       | DOPO 3 ANNI IL DIPENDENTE PERDE LA TITOLARITA' SU SEDE | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE NEL RUOLO OGGETTO DI INCARICO |               | 1 ANNO                     |                           | SI   | ATA DOC IRC PED     |                         |                          | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE DEFINITA DALL'INCARICO |      |
| A029 (riservato prov. TN) | ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER IL PERSONALE CON PROLE   | C.C.P. DI TRENTO ART. 10  |  | DAL 18.3.1998      | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO       | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            | 20 MESI                   | NO   | DOC IRC PED INCREL1 |                         |                          | NON UTILE        | UTILE                | 0%                                  |      |
| A036 (riservato prov. BZ) | ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI DI FAMIGLIA O DI STUDIO  | C.C.P. BOLZANO 23.4.2003 ALLEGATO 4 ART. 11                       |  | DAL 1.4.1998       | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO       | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           | NO   | DOC IRC PED INCREL1 |                         |                          | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%                                  |      |
| A037 (riservato prov. BZ) | ASPETTATIVA PER IL PERSONALE CON PROLE  | C.C.P. BOLZANO 23.4.2003 ALLEGATO 4 ART. 31                       |  | DAL 1.4.1998       | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO       | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 2 ANNI                     |                           | NO   | DOC IRC PED INCREL1 |                         |                          | NON UTILE        | UTILE                | 0%                                  |      |
| P071                      | ASPETTATIVA PER INCARICO A TEMPO DETERMINATO III ANNO PERCORSO FIT  | art.8 e art.17 c.5 D.L.13/04/2017, n.59 e art.3 c.2 D.M. 984/2017 |  | Dal 01.09.2018     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO       | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 1 ANNO                     |                           | SI   | ATA DOC IRC PED DIR |                         |                          | UTILE            | UTILE                | TRIBUZIONE DEFINITA DALL'INCARICO   |      |

**CONGEDI DI MATERNITA' E PATERNITA'**

| CODICE SIDI | ISTITUTO GIURIDICO  | REFERIMENTO NORMATIVO  | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                 | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA  | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO                                  | DURATA MASSIMA CUMULATIVA | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.              | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF   |
|-------------|---|--|--|--------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------------|---|
| B009        | ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA                            | D.LVO 151/2001 ART. 16, 30, 22, CCNL 2007 ART. 12 C. 2.  | Art. 16 - Divieto di adibire al lavoro le donne (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4, comma 1 e 1).<br>È vietato adibire al lavoro le donne:<br>a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;<br>b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;<br>c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;<br>d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.<br>Art. 20 - Flessibilità del congedo di maternità (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 4-bis; Legge 6 marzo 2000, n. 53, art. 12, comma 2)<br>1. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.<br>Art. 22 - Trattamento economico e normativo (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; Legge 5 dicembre 1977, n. 803, art. 3, comma 2; Decreto-legge 20 maggio 1963, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1963, n. 236, art. 6, commi 4 e 5)<br>3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla grafica natalizia e alle ferie.<br>5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedono a tale scopo particolari requisiti.<br>6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.<br>ART. 12 - CONGEDI PARENTALI<br>1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. Lgs. n. 151/2001.<br>2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fissa e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l'eventuale proroga dell'incarico di supplenza.   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE: DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. | 1 MESE        | 2 MESI (SALVO FLESSIBILITA'); CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO |                           | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO |            | UTILE            | FIGURATIVA           | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% |
| B010        | ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER PUERPERIO                             | D.LVO 151/2001 ART. 20, 22 ed D.LVO 80/2015 Art. 2; CCNL 2007 ART. 12 C. 2.3.                              | ART. 12 - CONGEDI PARENTALI<br>3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorre in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 28 del D. Lgs. n. 151/2001.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE: DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. | 3 MESI        | 6 MESI SE PARTO FORTEMENTE PREMATURO, CONTROLLO ABBOLITO    |                           | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO |            | UTILE            | FIGURATIVA           | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% |
| B012        | INTERDIZIONE DAL LAVORO PER TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE | D.LVO 151/2001 ART. 8, 7, 12 E 17; CCNL 2007 ART. 12 C. 2; CIRC. MIN. LAVORO N. 2 DEL 16/2/2012            | Art. 17 - Estensione del divieto (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 4, commi 2 e 3, 5, e 30, commi 6, 7, 8 e 10)<br>1. È vietato adibire a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.<br>2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 16, o fino al periodo di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:<br>a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbide che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;<br>b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;<br>c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.<br>4. L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 può essere disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.<br>Capo II TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE<br>Art. 6. Tutela della sicurezza e della salute<br>1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.<br>2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.<br>Art. 7. Lavori vietati<br>6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in situazione di quanto previsto all'articolo 17.<br>Art. 12. Conseguenze della valutazione (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 5)<br>2. Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone atto.<br>Art. 26. - (Adozioni e affidamenti)<br>1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.<br>2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.<br>3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.<br>Art. 31. - (Adozioni e affidamenti)<br>1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE: DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |               | 5 MESI Controllo Amministrativo                             |                           | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO |            | UTILE            | FIGURATIVA           | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% |
| B013        | ASTENSIONE PER ADOZIONE   | D.LVO 151/2001 ART. 26 C. 1, 2, 3; ART. 31 C. 1 (C/D) MODIFICATI DALL'ART. 1 C. 452, 453, 454 L. 244/2007. | Art. 26. - (Adozioni e affidamenti)<br>1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.<br>2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.<br>3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.<br>Art. 31. - (Adozioni e affidamenti)<br>1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE: DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |               | 5 MESI Controllo Amministrativo                             |                           | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO |            | UTILE            | FIGURATIVA           | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0% |

| CODICE SIDI              | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO  | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                 | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA  | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA   | VALIDITA' SOLO ENTRO L.A.S.   | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE                              | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF   |   |
|--------------------------|--|--|--|--------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------|----------------------------|---|---|-------------------------|---|---|------------------|----------------------|---|---|
| B023                     | ASTENSIONE PER AFFIDAMENTO   | D.LVO 151/2001 ART. 26 C. 6, ART. 31 C. 1 (COME MODIFICATI DALL'ART. 1 C. 452, 453, 454 L. 244/2007)           | Art. 26 - (Adozioni e affidamenti).<br>In caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.<br>Art. 31 - (Adozioni e affidamenti).<br>1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE; DA DIRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI FINI GIURIDICI ED ECONOMICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |               |                            | 3 MESI (SI CUMULA CON HH23). Entro 5 mesi dalla data di affidamento (controllo amministrativo). Il calcolo si effettua cumulando tutti i periodi con la medesima data di affidamento. | NO  | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |   | UTILE            | FIGURATIVA           | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%   |   |
| B021                     | CONGEDO PER ADOZIONE AFFIDAMENTO PREADOTTIVO INTERNAZIONALE                | D.LVO 151/2001 ART. 26 C. 4 E 5, ART. 31 C. 2 (COME MODIFICATI DALL'ART. 1 C. 452, 453, 454 L. 244/2007)       | Art. 26 - (Adozione e affidamenti).<br>4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruitrice di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.<br>5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.<br>Art. 31 - (Adozioni e affidamenti).<br>2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            |   | NO  | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |   | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%  |   |
| <b>CONGEDI PARENTALI</b> |  |  |  |                    |  |  |                                 |  |               |                            |   |   |                         |   |   |                  |                      |   |   |
| B018                     | CONGEDO PARENTALE NEI PRIMI OTTO ANNI DI VITA DEL BAMBINO                  | D.LVO 151/2001 ART. 32, 36; Retribuzione: art. 34. Trattamento previdenziale: art. 35                          | Art. 32 - congedo parentale (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, artt. 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3).<br>1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:<br>a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo II, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;<br>b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;<br>c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.<br>2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.<br>Art. 34 - Trattamento economico e normativo (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)<br>1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.<br>2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.<br>3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.<br>4. L'indennità è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.<br>5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.<br>6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.<br>Art. 36 - Adozioni e affidamenti<br>1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.<br>2. Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1, è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.<br>3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. | DAL 28/3/2020      | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            |   | 10 MESI PER OGNI FIGLIO (CUMULANDO I PERIODI B018, B025, HH13 E HH25) | NO                      | DOC IRC PED ATA INCREL1                 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | 01               | UTILE                | FIGURATIVA  | INDENNITA' EX D.LVO 151/2001 ART. 34 C. 1 E 2 (FINO AL 3° ANNO DI VITA DEL BAMBINO, PER UN MASSIMO COMPLESSIVO TRA I GENITORI DI 6 MESI: 30%) |
|                          |  |  |  |                    |  |  |                                 |  |               |                            |   |   |                         |   | 02                                      | UTILE            | FIGURATIVA           | INDENNITA' EX D.LVO 151/2001 ART. 34 C. 3 (0%)  |   |
| B025                     | CONGEDO PARENTALE NEI PRIMI DODICI ANNI DI VITA DEL BAMBINO                | D.LVO 151/2001 ART. 32, 34, 35, 36; D.LVO 148/2015 ART. 43 COMMA 1, LETTERA B); D.LVO 148/2015 ART. 43 COMMA 2 | Art. 34. Trattamento economico e normativo<br>1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.<br>3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.<br>Art. 36 - Adozioni e affidamenti  | DAL 25/6/2015      | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            | 10 MESI PER OGNI FIGLIO (CUMULANDO I PERIODI B018, B025, HH13 E HH25)   | NO  | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | 01                                      | UTILE            | FIGURATIVA           | INDENNITA' EX D.LVO 151/2001 ART. 34 C. 1 e c. 3 (FINO AL 6° ANNO DI VITA DEL BAMBINO, PER UN MASSIMO COMPLESSIVO TRA I GENITORI DI 6 MESI: 30%. DAL 6° ALL' 8° ANNO DI VITA DEL BAMBINO: 30% SU BASE REDDITUALE) |   |
|                          |  |  |  |                    |  |  |                                 |  |               |                            |   |   |                         |   | 02                                      | UTILE            | FIGURATIVA           | DOPO L'8° ANNO DI VITA DEL BAMBINO, E GIA' DOPO IL 6° ANNO DI VITA DEL BAMBINO SU BASE REDDITUALE : 0%  |   |
| B026                     | CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA NEI PRIMI DODICI ANNI DI VITA DEL BAMBINO | D.LVO 69/2016 ART. 1 COMMA 1 LETTERA B); D.LVO 148/2015 ART. 43 COMMA 2  | Art. 34. Trattamento economico e normativo<br>1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.<br>3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino all'ottavo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.<br>Art. 36 - Adozioni e affidamenti  | DAL 25/6/2015      | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | NON UTILE  |               |                            |   | SI  | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | 01                                      | UTILE            | FIGURATIVA           | INDENNITA' EX D.LVO 151/2001 ART. 34 C. 1 e c. 3 (FINO AL 6° ANNO DI VITA DEL BAMBINO, PER UN MASSIMO COMPLESSIVO TRA I GENITORI DI 6 MESI: 30%. DAL 6° ALL' 8° ANNO DI VITA DEL BAMBINO: 30% SU BASE REDDITUALE) |   |
|                          |  |  |  |                    |  |  |                                 |  |               |                            |   |   |                         |   | 02                                      | UTILE            | FIGURATIVA           | DOPO L'8° ANNO DI VITA DEL BAMBINO, E GIA' DOPO IL 6° ANNO DI VITA DEL BAMBINO SU BASE REDDITUALE : 0%  |   |
| PE08                     | CONGEDO PARENTALE INTERAMENTE RETRIBUITO                                   | D.LVO 151/2001 ART. 32, CCNL 2007 ART. 12 C. 4   | CCNL 2007 - ART.12 - CONGEDI PARENTALI<br>4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruiti anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.  | Dal 28/03/2020     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |               |                            | 30 GIORNI PER OGNI FIGLIO (CUMULANDO ANCHE I PERIODI PE08 E PN09)   | NO  | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |   | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%; RP/DCA 100%; ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%   |   |

| CODICE SIDI | ISTITUTO GIURIDICO  | REFERIMENTO NORMATIVO  | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA           | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                 | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA  | VALIDITA' SOLO ENTRA' L'AS. | TIP. PERS.            | TIPO PROV.                              | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF  |
|-------------|---|--|--|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|---|------------|------------------|----------------------|--|
| B027        | CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA INTERAMENTE RETRIBUITO                                       | DLVO 80/2015 ART. 7 COMMA 1 LETTERA B); DLVO 148/2015 ART. 43 COMMA 2, CCNL 2007 ART. 12 C. 4  | 1. All'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modifiche:<br>b) dopo i comma 1 bis e inserito il seguente:<br>"1-bis. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche al livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quindicimenziale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico».  | DAL 25/6/2015                | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLEZZA   | NON UTILE                           |               |                            |  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCR1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | UTILE                | RETRIBUZIONE FONDAMENTALE 100%, RIFUGIA 100%, ALTRA RETRIBUZIONE ACCESSORIA 0%     |
| B016        | PROLUNGAMENTO DEL CONGEDO PER MINORE CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'                   | DLVO 15/1201 ART. 33 c.1, 2 e 4 come modificati dal DLVO 119/2011 art. 36; Retribuzione art. 34. Trattamento previdenziale art. 35 D. Lgs 80/2015 e confermato dal D. Lgs 148 del 14 settembre 2015. | Art. 33. Prolungamento del congedo (legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, commi 1 e 2; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 20)<br>1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all'articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.<br>3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.<br>4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'articolo 32.   |                              | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLEZZA | NON UTILE                           |               |                            | 3 ANNI PER OGNI FIGLIO (CUMULANDO ANCHE I PERIODI RH13, RH15, PM03, B018 E PE08) | SI                          | DOC IRC PED ATA INCR1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA | 01         | UTILE            | FIGURATIVA           | INDENNITA' EX DLVO 15/1201 ART. 54 c. 2 (30%) fino agli 8 anni di vita del bambino |
|             |   |  |  |                              |  |  |                                 |                                     |               |                            |  |                             |                       |   | 02         | UTILE            | FIGURATIVA           | 0% dagli 8 ai 12 anni di vita di bambino   |
| B028        | CONGEDO PARENTALE COVID-19 NEI PRIMI DODICI ANNI DI VITA DEL MINORE                           | DL 18 del 17/03/2020 art. 25 comma 1; Art. 23, comma 5; DL 34 del 19/05/2020 art. 72 comma 1 lett. a   | D.L. 18 del 17/03/2020. Art. 23<br>1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti dell'attore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.<br>2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati nei indennizzati a titolo di congedo parentale.<br>3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuale secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.<br>4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.<br>5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui al comma 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.<br>6. Ferma restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corrispondenza di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione. | Dal 05/03/2020 al 31/08/2020 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLEZZA | NON UTILE                           |               |                            | 30 GIORNI (CUMULANDO I PERIODI B028, B029 e B030)                                | SI                          | DOC IRC PED ATA INCR1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | FIGURATIVA           | 50% su base retribuita   |
| B029        | CONGEDO PARENTALE COVID-19 FIGLIO CON HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA' SENZA LIMITI DI ETA' | DL 18 del 17/03/2020 art. 25 comma 1; Art. 23, comma 5; DL 34 del 19/05/2020 art. 72 comma 1 lett. a   | D.L. 18 del 17/03/2020. Art. 23<br>1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti dell'attore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo, i suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.<br>2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati nei indennizzati a titolo di congedo parentale.<br>3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuale secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.<br>4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.<br>5. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui al comma 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.<br>6. Ferma restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corrispondenza di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione. | Dal 05/03/2020 al 31/08/2020 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLEZZA | NON UTILE                           |               |                            | 30 GIORNI (CUMULANDO I PERIODI B028, B029 e B030)                                | SI                          | DOC IRC PED ATA INCR1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | FIGURATIVA           | 50% su base retribuita   |

| CODICE SIDI                       | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO   | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA           | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                 | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S.                       | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE                              | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF |     |
|-----------------------------------|--|---|--|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---|-------------------------|---|---|------------------|----------------------|---------------------------------|-----|
| B030                              | CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER QUARANTENA FINO AI SEDICI ANNI DI VITA DEL MINORE | DL 18 del 17/03/2020 art. 25 comma 1, art. 23, comma 6, DL 34 del 19/05/2020 art. 72 comma 1 lett b                     | D.L. 18 del 17/03/2020 Art. 23<br>1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza del provvedimento di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 23 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.<br>2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.<br>3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/965 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolta.<br>4. La frazione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corrispondenza di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<br>5. Fermo restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritta a scuole di ogni ordine e grado o ospitata in centri diurni a carattere assistenziale.<br>6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corrispondenza di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<br>7. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corrispondenza di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<br>8. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corrispondenza di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<br>9. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corrispondenza di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<br>10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021. | Dal 05/03/2020 al 30/06/2020 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           | 30 GIORNI (CUMULANDO I PERIODI B028, B029 e B030) | SI                      | DOC IRC PED ATA INCREL1                 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |                  | NON UTILE            | NON UTILE                       | 0%  |
| B031                              | CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER QUARANTENA SOSPENSIONE DIDATTICA INFEZIONE FIGLI  | Art. 5 del D.L. 11 del 9.3.2020; Art. 13 del D.L. 149 del 9.11.2020; Art. 2 commi 2,3,4, 10 del D.L. 30 del 13.03.2021; | Art. 2 del D.L. 30 del 13.03.2021;<br>Comma 2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritta a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.<br>Comma 3. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 2, è riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti di spesa di cui al comma 8, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.<br>Comma 4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, durante i periodi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, di durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennità di cui al comma 3 e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.<br>Comma 10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.  | Dal 09/09/2020 al 30/06/2021 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           |   | SI                      | DOC IRC PED ATA INCREL1                 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |                  | UTILE                | FIGURATIVA                      | 50% |
| B032                              | CONGEDO PARENTALE COVID-19 PER QUARANTENA INFEZIONE FIGLI (dal 14 ai 16 anni)    | Art. 13 comma 3 del D.L. 149 del 9.11.2020; Art. 2 comma 2, 5, 10 del D.L. 30 del 13.03.2021;                           | Art. 2 del D.L. 30 del 13.03.2021;<br>Comma 2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritta a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.<br>Comma 5. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corrispondenza di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.<br>Comma 10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si applicano fino al 30 giugno 2021.   | Dal 09/11/2020 al 30/06/2021 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           | SI  | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |   | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%                              |     |
| <b>RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI</b> |  |   |  |                              |  |  |                                 |                                     |               |                            |                           |   |                         |   |   |                  |                      |                                 |     |

| CODICE SIDI                              | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO   | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA           | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA   | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF   |  |
|--|--|---|--|------------------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---|-----------------------------|-------------------------|---|------------|------------------|----------------------|---|--|
| B024                                     | RIPOSO GIORNALIERO NEL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO  | D.LVO 151/2001 ART. 39, 40, 41, 45 C. 1-4   | Art. 39. Riposi giornalieri della madre (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)<br>1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e inferiore a sei ore.<br>2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.<br>3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruiscia dell'allattamento o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.<br>Art. 40. Riposi giornalieri del padre (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)<br>1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:<br>a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;<br>b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;<br>c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;<br>d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.<br>Art. 41. Riposi per parti plurimi (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10, comma 6)<br>1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre.<br>Art. 45. Adozioni e affidamenti (legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5, legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7)<br>1. Le disposizioni in materia di riposi di cui agli articoli 39, 40 e 41 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento entro il primo anno dall'ingresso del minore nella famiglia. |                              | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE                               |               |                            | 4 ORE GIORN.  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | FIGURATIVA           | 100%  |  |
| PE05                                     | PERMESSO IN QUALITA' PORTATORE DI HANDICAP PER ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE HANDICAP                           | D.L. 104/92 - Art. 33 C. 3, 6; D.LVO 151/2001 ART. 42 COMMA 2) COME SOSTITUITO DALL'ART. 4 C. 1 LETT. A) D.LVO 119/2011) CCNL 2007 ART. 15 C. 6 | L. 104/92 - Art. 33<br>3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivo, di minore con handicap in situazione di gravita' nonche' colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravita' parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravita' non sia ricoverata a tempo pieno.<br>6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di cui al comma 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non puo' essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.<br>D.Lvo 151/2001 - Art. 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave (Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 4, comma 4 bis e 20)  |                              | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            | 3 GIORNI AL MESE PER OGNI FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP                 | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%  |  |
| PE26                                     | PERMESSO IN QUALITA' DI PORTATORE DI HANDICAP O PER ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP - COVID-19        | DL 18 del 17/03/2020 art. 24 comma 1; DL 34 del 19/05/2020 art. 73 comma 1  | D.L. 18 del 17/03/2020 - Art. 24<br>1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.<br>DL 34 del 19/05/2020 - Art. 73<br>1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".  | Dal 17/03/2020 al 30/06/2020 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            | 24 GIORNI PER ASSISTITO   | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%  |  |
| PE17                                     | PERMESSO ORARIO IN QUALITA' DI PORTATORE DI HANDICAP O PER ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP            | D.L. 104/92 - Art. 33 C. 2  | L. 104/92 - Art. 33<br>2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.<br>7. Le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidati di persone handicappate in situazione di gravita'.  |                              | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE                               |               |                            | 2 ORE GIORN.  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%  |  |
| PE27                                     | PERMESSO ORARIO IN QUALITA' DI PORTATORE DI HANDICAP O PER ASSISTENZA A FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP - COVID-19 | DL 18 del 17/03/2020 art. 24 comma 1; DL 34 del 19/05/2020 art. 73 comma 1  | DL 18 del 17/03/2020 - Art. 24<br>1. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.<br>DL 34 del 19/05/2020 - Art. 73<br>1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole "aprile 2020" sono aggiunte le seguenti: "e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020".  | Dal 17/03/2020 al 30/06/2020 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE                               |               |                            | 2 ORE GIORN.  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%  |  |
| B022                                     | CONGEDO PER ASSISTENZA FAMILIARE CON HANDICAP SITUAZIONE DI GRAVITA'   | D.LVO 151/2001 ART. 42 (come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119) COMMA 5-5-BIS, 5-TER, 5-QUINQUIES          | Art. 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave (Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 4, comma 4 bis, e 20)<br>5. Il congedo convivente di soggetto con handicap in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.<br>5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni  | DAL 1.1.2001                 | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            | 2 ANNI PER OGNI ASSISTITO (31 gg complessivi); CUMULO codici B022 ed HH16 | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | NON UTILE        | NON UTILE            | INDENNITA' EX D.LVO 151/2001 ART. 42 COMMA 5-TER LIMITE MASSIMO DELL'IMPORTO RIVALUTATO ANNUALMENTE |  |
| PE18                                     | PERMESSO NON RETRIBUITO PER ASSISTENZA FAMILIARE CON HANDICAP SITUAZIONE DI GRAVITA'                               | D.LVO 151/2001 ART. 42 (come sostituito dall'art. 4, co. 1, lett. b), D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119) COMMA 5-QUATER                             | Art. 42 - Riposi e permessi per i figli con handicap grave (Legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 4, comma 4 bis, e 20)<br>5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.  |                              | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%  |  |
| A042                                     | ASSENZA ORARIA VISITA MEDICA   |   |  |                              | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE                               |               |                            | 1 GIORNO PER EVENTO   | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%  |  |
| A043                                     | ASSENZA GIORNALIERA VISITA MEDICA  |   |  |                              | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE                               |               |                            | 1 GIORNO PER EVENTO   | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%  |  |
| <b>CONGEDI PER LA MALATTIA DEI FIGLI</b> |  |   |  |                              |  |  |                                 |                                     |               |                            |   |                             |                         |   |            |                  |                      |   |  |
| B019                                     | CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO DI ETA' NON SUPERIORE A TRE ANNI  | D.LVO 151/2001 ART. 47 C. 1, ART. 48, 49, 50  | Art. 47 - Congedo per la malattia del figlio (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4, 7, comma 4 e 30, comma 5)<br>1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre anni.<br>3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.   | DAL 28.3.2000                | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |   | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | FIGURATIVA           | 0%  |  |

| CODICE SIDI                           | ISTITUTO GIURIDICO  | REFERIMENTO NORMATIVO   | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA          | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA  | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV.                             | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF |  |
|---------------------------------------|---|---|--|--------------------|--|--|---------------------------------|--|---------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| PE09                                  | ASSENZA RETRIBUITA PER LA MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ NON SUPERIORE A TRE ANNI   | D.L.VO 151/2001 ART. 47 C. 1 E ART. 50 C. 2, CCNL 2007 ART. 12 C. 5       | D.L.VO 151/2001 - ART. 47 - Congedo per la malattia del figlio (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4, 7, comma 4, e 30, comma 5)<br>1. Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni.<br>3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.<br>4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.<br>CCNL 2007 - ART. 12 - CONGEDI PARENTALI<br>5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino. | Dal 28/03/2000     | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                                    |               |                            | 30 GIORNI ALL'ANNO PER OGNI FIGLIO PER OGNI ANNO DI ETÀ                      | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| B020                                  | CONGEDO PER LA MALATTIA DEL FIGLIO DI ETÀ COMPRESA TRA I TRE E GLI OTTO ANNI  | D.L.VO 151/2001 ART. 47 C. 2, ART. 48, 49, 50                             | Art. 47 - Congedo per la malattia del figlio (Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4, e 30, comma 5)<br>2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i 3 e gli 8 anni.<br>3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.<br>4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai commi 1 e 2.  | DAL 28.3.2000      | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                                    |               |                            | 5 GIORNI RIFERITI ANNO DI VITA DI OGNI FIGLIO CUMULO con codici B020 ed HH15 | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | UTILE            | FIGURATIVA           | 0%                              |  |
| <b>ALTRE ASSENZE</b>                  |   |   |  |                    |  |  |                                 |  |               |                            |  |                             |                         |   |            |                  |                      |                                 |  |
| A019                                  | ASSENZA INGUSTIFICATA   |   |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | -                               | NON UTILE                                    |               |                            |  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%                              |  |
| A024                                  | ASSENZA PER SCIOPERO  |   |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | -                               | NON UTILE                                    |               |                            |  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 |   |            | UTILE            | UTILE                | 0%                              |  |
| A038                                  | ASSENZA ORARIA PER SCIOPERO   |   |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | -                               | NON UTILE                                    |               |                            |  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 |   |            | UTILE            | UTILE                | 0%                              |  |
| A039                                  | ASSENZA DOVUTA A RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE CICLICO  |   |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE  |               |                            |  | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | COMUNIC. ALL'INTERESSATO                |            | UTILE            | UTILE                | 0%                              |  |
| A021                                  | ASSENZA ALLE VISITE DI CONTROLLO SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO (Codice non acquisibile dall'utente nell'anno scolastico in corso e precedente.)   | D.L. 463/83 CONVERTITO IN L. 638/83 ART. 5, COMMA 14                      | 14. Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accrediti da precedente visita di controllo   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | -                               | NON UTILE                                    |               |                            |  | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 | DECRETO SOGGETTO A CONTROLLO RAGIONERIA |            | NON UTILE        | NON UTILE            |                                 |  |
| <b>ESONERI E CONGEDI STRAORDINARI</b> |   |   |  |                    |  |  |                                 |  |               |                            |  |                             |                         |   |            |                  |                      |                                 |  |
| P016                                  | ESONERO DAL SERVIZIO PER PARTECIPAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE - UFFICIO PRESIDENZA E CONTENZIOSO  | D.L.VO 287/94, ART. 23, COMMA 7   |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE  |               |                            |  | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |   |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P012                                  | ESONERO DALL' ATTIVITA' PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAME PER RECLUTAMENTO PERSONALE SCOLASTICO - PRESIDENTE DI COMMISSIONE   | D.L.VO 287/94 ART. 404  |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE  |               |                            |  | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |   |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P013                                  | ESONERO DALL'ATTIVITA' PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI ESAME PER RECLUTAMENTO PERSONALE SCOLASTICO - COMMISSARIO  | D.L.VO 287/94 ART. 404  |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE  |               |                            |  | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |   |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P001                                  | ESONERO PER ATTIVITA DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PRESSO IL M.I.U.R. O LE UNIVERSITA' (INTERA RETRIBUZIONE)  | D.L.VO 287/94 ART. 453<br>COMMA 1, 2, 5, 6, 8, L. 449/98 ART. 26 C. 11    |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | DEVE ESSERE CONSEGUITA LA CONFERMA IN RUOLO. |               | 1 ANNO                     |  | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |   |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P004                                  | ESONERO PER ATTIVITA DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI, STATI O ENTI STRANIERI, ORGANISMI ED ENTI INTERNAZIONALI (NESSUNA RETRIBUZIONE) | D.L.VO 287/94 ART. 453<br>COMMA 1, 2, 4, 5, 6, 8, L. 449/98 ART. 26 C. 11 |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | DEVE ESSERE CONSEGUITA LA CONFERMA IN RUOLO. |               | 1 ANNO                     |  | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |   |            | UTILE            | NON UTILE            | 100%                            |  |
| P002                                  | ESONERO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO O DI ESAME PRESSO IL M.I.U.R., LE UNIVERSITA' O ALTRE AMMINISTRAZIONI STATALI (INTERA RETRIBUZIONE)                     | D.L.VO 287/94 ART. 453<br>COMMA 1, 2, 5, 6, 8, L. 449/98 ART. 26 C. 11    |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | DEVE ESSERE CONSEGUITA LA CONFERMA IN RUOLO. |               | 1 ANNO                     |  | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |   |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |

| CODICE SIDI                                | ISTITUTO GIURIDICO   | REFERIMENTO NORMATIVO   | TESTO DELLA NORMA | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA  | DURATA MINIMA     | DURATA MASSIMA DEL PERIODO  | DURATA MASSIMA CUMULATIVA | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.              | TIPO PROVV. | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF |  |
|--|--|---|-------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|------------|------------------|----------------------|---------------------------------|--|
| P003                                       | ESONERO PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO O DI ESAME PRESSO ENTI PUBBLICI, STATI O ENTI STRANIERI, ORGANISMI ED ENTI INTERNAZIONALI (NESSUNA RETRIBUZIONE) | D.L.VO 297/94 ART. 453 COMMA 1, 2, 5, 6, 8, L. 448/98 ART. 26 C. 11                     |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | DEVE ESSERE CONSEGUITA LA CONFERMA IN RUOLO.   |                   | 1 ANNO  |                           | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |             |            | UTILE            | NON UTILE            | 100%                            |  |
| P007                                       | ESONERO PER PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  | D.L.VO 297/94 ART. 453 COMMA 1, 2, 6  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | DEVE ESSERE CONSEGUITA LA CONFERMA IN RUOLO.   | 5 GIORNI          |   |                           | SI                          | DOC IRC PED INCREL1     |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| B017                                       | CONGEDO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' ARTISTICHE E SPORTIVE  | D.L.VO 297/94 ART. 454 COMMA 1  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |                   | 30 GIORNI PER ANNO SCOLASTICO   |                           | NO                          | DOC                     |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P005                                       | ESONERO PER SCAMBIO DI DOCENTI CON ALTRI PAESI   | D.L.VO 297/94 ART. 457  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | DEVE ESSERE CONSEGUITA LA CONFERMA IN RUOLO.   | 1 ANNO            |   |                           | NO                          | DOC IRC INCREL1         |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P044                                       | ESONERO PER INCARICO DI PRESIDENZA   | D.L.VO 297/94 ART. 477; L. 43/2005, CCNL DI 7/2005, ART. 1 SEXIES                       |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE  | 1 ANNO            |   |                           | SI                          | DOC IRC PED INCREL1     |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P015                                       | ESONERO PER PARTECIPAZIONE A CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE (GIORNALIERO)  | CCNL 2007 ART. 64 C. 4, 5 ART. 62 C. 4  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE  |                   | DOCENTI: 5 GIORNI ALL'ANNO SCOLASTICO (CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO) |                           | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P067                                       | ESONERO PER PARTECIPAZIONE A CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE (SU BASE ORARIA)   | CCNL 2007 ART. 64 C. 4, 5 ART. 62 C. 4  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | ORE DISPONIBILI PER SUPPLENZA   | UTILE  |                   | DOCENTI: 5 GIORNI ALL'ANNO SCOLASTICO (CONTROLLO SOLO AMMINISTRATIVO) |                           | SI                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P017                                       | ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA PER MOTIVI DI PROFILASSI   | D.P.R. 151867 ART. 42   |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  |                   |   |                           | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P018                                       | ESONERO PER ADEMPIMENTO FUNZIONE GIUDICE POPOLARE O TESTIMONE IN PROCESSI CIVILI O PENALI  | L. 287/51; L. 74/78; C.M. 302/80  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE, DA DRITTO ALLA RETRODATAZIONE AI FINI GIURIDICI PER LA CONFERMA IN RUOLO. |                   |   |                           | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P042                                       | ESONERO PER INCARICO DI COORDINATORE DI EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA   | D.L.VO 297/94, ART. 307; C.M. 106/99  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE  |                   |   |                           | SI                          | DOC                     |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P032                                       | ESONERO PER CONTRATTO PRESSO UNIVERSITA' (SENZA ASSEGNI)   | D.P.R. 382/80 ART. 25   |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | DEVE ESSERE CONSEGUITA LA CONFERMA IN RUOLO.   |                   |   |                           | NO                          | DOC IRC INCREL1         |             |            | UTILE            | NON UTILE            | 100%                            |  |
| B007                                       | CONGEDO STRAORDINARIO PER RICHIAMO ALLE ARMI IN TEMPO DI PACE  | D.P.R. 3/57ART. 38  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  | 2 MESI            |   |                           | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P065                                       | PERSONALE ATA INIDONEO: UTILIZZAZIONE IN ALTRO PROFILO O VERO O MANSIONI RIDOTTE NEL PROFILO DI TITOLARITA'  | ART. 35 C. 6 LEGGE 27.12.2002 N. 289; NOTA PROT. 276 DEL 16-04-2003 (INTESA 15-04-2003) | Dm 1/9/2003       |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | DEVE ESSERE CONSEGUITA LA CONFERMA IN RUOLO.   |                   |   |                           | NO                          | ATA                     |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| P066                                       | UTILIZZAZIONE IN ALTRE MANSIONI PER TUTELA DELLA SALUTE DELLA LAVORATRICE  | D.L.VO 151/2001 ART. 7 C. 3, 4 E 5  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  | 1 ANNO            |   |                           | NO                          | DOC IRC PED ATA INCREL1 |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |
| <b>SOSPENSIONI E SANZIONI DISCIPLINARI</b> |  |   |                   |                    |  |  |                                 |  |                   |   |                           |                             |                         |             |            |                  |                      |                                 |  |
| S001                                       | SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO AD UN MESE  | D.L.VO 297/94 ART. 494, 497; CCNL 2007 ART. 91; C.M. 88/2010 PAR. A)                    |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  | 1 MESE            |   |                           | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |             |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 50%                             |  |
| S002                                       | SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA 1 MESE A 6 MESI   | D.L.VO 297/94 ART. 495, 497; CCNL 2007 ART. 91; C.M. 88/2010 PAR. A)                    |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE  | 1 MESE E 1 GIORNO | 6 MESI  |                           | NO                          | DOC IRC PED INCREL1     |             |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 50%                             |  |
| S008                                       | UTILIZZAZIONE IN ALTRI COMPITI   | D.L.VO 297/94 ART. 496  |                   |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | UTILE  |                   |   |                           | NO                          | DOC IRC PED             |             |            | UTILE            | UTILE                | 100%                            |  |

| CODICE SIDI | ISTITUTO GIURIDICO  | RIFERIMENTO NORMATIVO | TESTO DELLA NORMA  | PERIODO DI VIGENZA | EFFETTI IN ORGANICO DI DIRITTO                   | EFFETTI IN ORGANICO DI FATTO                             | EFFETTI SUPPL.                  | EFFETTI SUL SUPERAMENTO DELLA PROVA | DURATA MINIMA | DURATA MASSIMA DEL PERIODO | DURATA MASSIMA CUMULATIVA | VALIDITA' SOLO ENTRO L'A.S. | TIP. PERS.                          | TIPO PROV. | SUB-CODICE | EFFETTI CARRIERA | VALENZA CONTRIBUTIVA | TRATTAM. ECONOMICO A CARICO MEF |
|-------------|---|-----------------------|--|--------------------|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| S009        | SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE FINO A DIECI GIORNI | CCNL 2007 ART. 93     | 1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:<br>a) rimprovero verbale;<br>b) rimprovero scritto; | Dal 4/8/1995       | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO NON DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               | 10 GIORNI                  |                           | NO                          | ATA                                 |            |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 0%                              |
| S003        | SOSPENSIONE CAUTELARE OBBLIGATORIA                              | C.M. 88/2010 PAR. F)  |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           | NO                          | DOC<br>IRC<br>PED<br>ATA<br>INCREL1 |            |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 50%                             |
| S004        | SOSPENSIONE CAUTELARE FACOLTATIVA                               | C.M. 88/2010 PAR. F)  |  |                    | IL DIPENDENTE MANTIENE LA TITOLARITA' / INCARICO | POSTO DISPONIBILE PER MOBILITA' IN ORGANICO DI FATTO     | POSTO DISPONIBILE PER SUPPLENZA | NON UTILE                           |               |                            |                           | NO                          | DOC<br>IRC<br>PED<br>ATA<br>INCREL1 |            |            | NON UTILE        | NON UTILE            | 50%                             |